

FONDO NUOVE COMPETENZE - FNC seconda edizione

Richiesta saldo

Comunicato del 19.10.2023 prot. 16065

Faq

1. Quali sono le ore rendicontabili?

Sono rendicontabili tutte le ore frequentate dal lavoratore in uno o più percorsi che congiuntamente concorrono al conseguimento dell'attestazione finale di messa in trasparenza o validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 13 del 2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati.

In sintesi, le ore dei lavoratori relative a percorsi non completati dallo stesso non sono rendicontabili se non rispettano il requisito sopraesposto.

2. Le 40 ore sono le ore minime per poter rendicontare il percorso anche se il FPI ha limiti orari diversi?

Fermo restando quanto definito nella faq 1, il contributo sarà riconosciuto solo per i lavoratori che hanno svolto almeno 40 ore rendicontabili di formazione.

3. Si possono considerare ai fini della rendicontazione le frazioni di ore?

Il Fondo nuove competenze (Fnc) rimborsa le ore di lavoro dedicate alla formazione, quindi rimborsa l'effettivo tempo impegnato, ad esempio se i moduli formativi sono di 45 minuti, il Fondo nuove competenze rimborsa 45 minuti del costo orario come previsto dall'Avviso approvato con [D.C.S. n. 320 del 10.11.2022](#). In caso di moduli formativi erogati in Fad Asincrona il tempo formativo ammissibile è quello del modulo formativo di riferimento, ad esempio se il modulo formativo è di 1 ora, il Fondo nuove competenze rimborsa 1 ora del costo orario.

4. Considerato che in fase di presentazione dell'istanza il costo orario del personale è stato stimato, l'importo può essere aggiornato in fase di richiesta di saldo?

Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l'importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo ammesso.

5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?

Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).

6. Il/i lavoratore/i inseriti in un piano associato ad un Fondo paritetico interprofessionale (FPI) ma che FPI "non riconosce" (in quanto lavoratore non iscritto/i) possono essere rendicontati ad Anpal se hanno svolto minimo 40 ore di formazione e hanno conseguito le attestazioni previste?

Si applicano le regole del Fondo paritetico interprofessionale (FPI). Qualora il FPI comunichi che il lavoratore non è rendicontabile, i costi orari del lavoratore non potranno essere oggetto di contributo del Fondo nuove competenze.

7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad Anpal e al FPI?

Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.

8. Se FPI non riconosce o decurta parte dei documenti di spesa, ciò inficia il contributo di Anpal relativamente al costo del personale finanziato?

Anpal, nella determinazione del saldo tiene conto del numero di ore comunicate dal FPI.

9. Quali evidenze devono essere prodotte circa il coinvolgimento dell'ente che concorre laddove questo non coincida con quello che eroga la formazione e/o attesta le competenze?

Ogni atto (ad esempio, verbale, contratto, fattura, relazione, registro, ecc.) che dia evidenza della partecipazione dell'ente in tutte le fasi della formazione (progettazione, erogazione, valutazione e attestazione)

10. È possibile inviare la richiesta di contributo al proprio FPI anche oltre i 150 giorni, fermo restando il rispetto di tale termine per Anpal?

Devono essere rispettate le specifiche discipline dettate da ciascun FPI.

11. Se l'azienda ha organizzato sessioni formative di recupero che il FPI non riconosce, le ore di frequenza delle sessioni di recupero, possono essere rendicontate ad Anpal?

No, non possono essere rendicontate ad Anpal se non riconosciute dal FPI.

12. È possibile la partecipazione alla formazione di personale interessato da contratto di espansione, art. 41 del D.lgs. n. 148/2015?

No, la partecipazione di personale interessato da contratti di espansione non è ammessa.

13. Il contributo di FNC è compatibile con i contributi di industria 4.0?

Per evitare il doppio finanziamento, il costo orario del singolo lavoratore non può essere rimborsato due volte. Pertanto, il contributo di Fondo nuove competenze è compatibile con altre misure purché non abbiano ad oggetto la parte di costo orario rimborsata da parte del Fondo nuove competenze.

14. È confermato che l'incentivo/contributo del Fondo nuove competenze non rappresenta un aiuto di stato?

Ai sensi della disciplina istitutiva e attuativa, il Fondo nuove competenze non rappresenta un aiuto di Stato.

15. Possono essere rendicontate le ore di formazione del lavoratore che ha svolto minimo 40 ore di formazione e ha conseguito parte delle attestazioni previste in quanto si è dimesso prima della conclusione del percorso?

Si, fermo restando il rispetto di quanto chiarito con la faq n. 1 e 2.

16. Dopo la presentazione del saldo, l'azienda può eventualmente iscriversi ad un nuovo fondo interprofessionale o cancellare l'iscrizione?

La cancellazione dell'iscrizione dal FPI o la variazione, dopo la rendicontazione è irrilevante per Anpal.

17. È possibile variare le modalità di svolgimento del percorso formativo, ad esempio svolgere la formazione a distanza se il progetto prevede la modalità di svolgimento in presenza e viceversa?

Previo parere del FPI di riferimento e nel rispetto delle sue regole, è possibile rimodulare, in fase di presentazione del saldo, il o i percorsi formativi, inseriti a sistema, modificando il numero di ore formative in presenza e a distanza sempre nel rispetto del numero di ore totale del percorso inizialmente approvate.

18. Cosa accade qualora uno dei lavoratori in formazione si metta in malattia per un periodo superiore alla percentuale di assenze consentite nell'ambito del progetto formativo presentato ed approvato?

Come incide l'evento de quo sulla quota di contributo riconosciuta da Anpal all'azienda beneficiaria?

Premesso che le ore di assenza, per qualsiasi motivo, dai percorsi formativi, non sono riconosciute, il lavoratore deve aver effettuato almeno 40 ore rendicontabili secondo la definizione riportata nella faq 1.

19. Come comportarsi con quei lavoratori che faranno delle assenze giustificate in quanto fruitori di permessi in applicazione della Legge

104/92, saranno da considerarsi valide e rendicontabili le ore di assenze dovute a tali casi?

Ai fini dell'erogazione del contributo, sono rendicontabili solo le ore lavorative di effettiva presenza ai percorsi formativi e rendicontabili secondo la definizione riportata nella faq 1.

20. Come ci si dovrà comportare in merito a quei lavoratori, destinatari della formazione, che lavorano in smart working in quanto beneficiari di "Tutele in materia di lavoratori c.d. fragili e genitori under 14 proroga smart working – Legge 3 luglio 2023 n. 85_Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro". Tali soggetti potranno seguire le ore d'interesse in modalità totalmente FAD SINCRONA?

Sì, è possibile.

21. Se un'azienda che non partecipa tramite il FPI, ha organizzato sessioni formative di recupero, le ore di frequenza delle sessioni di recupero possono essere rendicontate ad Anpal?

Fermo restando quanto già definito con le faq 1, 2 e 10, sono rendicontabili ad Anpal solo i lavoratori e le ore relative ai percorsi formativi approvati.

22. Nel caso in cui i dipendenti siano suddivisi in 3 edizioni (gruppi aula), una dipendente che è prevista ad esempio nel Gruppo1, in caso di assenza ad una particolare giornata, potrebbe recuperare la lezione persa con uno degli altri due gruppi?

Fermo restando quanto già definito con le faq 1, 2 e 11, sono rendicontabili ad Anpal solo i lavoratori e le ore relative ai percorsi formativi approvati.

23. Qualora un'azienda si trovi nella situazione di dover aprire la Cassa Integrazione:

Se la cassa integrazione è aperta per l'area in cui è impiegato il partecipante, ma il partecipante non risulta in cassa integrazione, questo può prendere parte alle attività formative?

Se la cassa integrazione è aperta per un'area aziendale diversa rispetto a quella in cui è impiegato il partecipante può comunque procedere all'erogazione della formazione.

L'azienda può interrompere la cassa integrazione solo per le giornate di corso, qualora l'accordo lo preveda?

Il lavoratore inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 200 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative - non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all'occupazione che prevedano la riduzione dell'orario di lavoro (es. Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO); Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS); Cassa Integrazione Guadagni in deroga; contratti di solidarietà, FIS).

24. Laddove il finanziamento del lato docenza in sede di rendicontazione dovesse essere bocciato dal FPI perderemo anche il contributo Anpal?

Nella determinazione del saldo Anpal terrà conto del numero di ore ammissibili comunicate dal FPI.

25. Come si devono considerare i dipendenti che abbandonano la formazione o non sono più dipendenti dell'azienda durante parte del periodo formativo?

Le condizioni per riconoscere il contributo del singolo lavoratore sono riportate nelle faq 1 e 2.

26. Fermo restando il minimo di 40 ore frequentate, se il lavoratore ha conseguito solo una parte delle attestazioni previste, possono essere rendicontate anche le ore di formazione afferenti a percorsi formativi (o parte di essi) per i quali il lavoratore non abbia conseguito l'attestazione/certificazione prevista? In sintesi è sufficiente 1 sola attestazione/certificazione conseguita e minimo 40 ore di formazione svolta, per poter rendicontare anche le ore di formazione svolte che però non hanno consentito al lavoratore di conseguire l'ulteriore attestazione/certificazione prevista?

No, non è sufficiente in quanto deve essere rispettato anche quanto riportato nella faq 1.

27. Come dev'essere calcolato il costo del lavoro da inserire nella rendicontazione?

Le modalità di calcolo del costo del lavoro sono descritte nel Manuale pubblicato nella sezione [AnpalDocs](#).